



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE SANTALUCIA- Presidente -Sent. n. sez. 355/2026

MARIA GRECA ZONCU- Relatore - CC - 29/01/2026

MASSIMILIANO MICALI R.G.N. 31882/2025

GIOVANBATTISTA TONA

GIOVANNI GALLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 30/07/2025 del GIP TRIBUNALE di Crotone

Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Paolo A.M. Fiore che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, in qualità di giudice dell'esecuzione, con provvedimento in data 30 luglio 2025 ha riconosciuto il vincolo della continuazione fra i fatti di cui alle sentenze di condanna di [REDACTED] n. [REDACTED] emessa dalla Corte di appello di Catanzaro e n. 2930/2024 emessa dalla medesima Corte di appello e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in anni sei di reclusione e 20.000 euro di multa.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia lamentando vizio di motivazione per non avere il provvedimento impugnato minimamente argomentato le ragioni degli aumenti di pena in continuazione, né la loro misura.

Non da ultimo rileva l'errore di calcolo in cui è incorso il giudice dell'esecuzione che avrebbe dovuto rideterminare la pena complessiva in anni cinque e mesi dieci, anziché in anni sei di reclusione.

3. Il Sostituto Procuratore generale Paolo A.M. Fiore ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

I vizi del provvedimento impugnato sono tre, due dei quali individuati dal ricorrente.

1.1 Il più evidente riguarda l'errore di calcolo, che ha portato il giudice dell'esecuzione a determinare la pena in complessivi anni sei di reclusione anziché, come corretto, in anni cinque e mesi dieci.

1.2 Il secondo profilo, non individuato dal ricorrente, riguarda l'erroneità del metodo utilizzato dal Giudice per le indagini preliminari per la rideterminazione della pena, posto che entrambe le sentenze di condanna riguardano più fatti già posti in continuazione fra loro.

Secondo, infatti, quello che è un incontrastato insegnamento di questa Corte «Il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845»; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030).

Nel medesimo senso si è affermato che in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 - 01) .

E' del tutto evidente che il provvedimento impugnato non abbia fatto alcuna applicazione di tale principio, non operando il necessario scorporo .

1.3 Il terzo profilo riguarda la necessità di motivazione dei singoli aumenti di pena , posto che «in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, Sentenza n. 17209 del 25/05/2020, Trisciunglio, Rv. 279316; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 - 01).

Nel medesimo senso si è affermato che «in tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati, il giudice è tenuto a fornire una congrua motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all'entità dell'aumento ex art. 81, cpv., cod. pen., specie quando questo, pur contenuto nel limite massimo stabilito dalla legge, determini una sperequazione nel trattamento sanzionatorio per le medesime fattispecie di reato» (Sez. 6, n. 48009 del 28/09/2016, Cocomazzi. Rv. 268131; Sez. 1, n. 21641 del 08/01/2016, Lendano, Rv. 266885).



Anche sotto questo aspetto il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo del principio che impone anche al giudice dell'esecuzione, nell'esercizio del suo potere discrezionale in punto di rideterminazione della pena in ragione del riconoscimento della continuazione, di esplicitare le ragioni delle sue scelte, onde consentire il controllo sulla correttezza del percorso seguito per giungere alla determinazione finale.

2. Per le ragioni testè evidenziate il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone.

PQM

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Crotone - ufficio gip.

Così deciso il 29 gennaio 2026

Il Consigliere estensore Il Presidente

Maria Greca Zoncu Giuseppe Santalucia

